

**ATTI PARLAMENTARI**

**XVIII LEGISLATURA**

---

# **CAMERA DEI DEPUTATI**

---

**Doc. LVII**  
**n. 4 – Allegati I e II**

## **DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2021**

*(Articoli 7, comma 2, lettera a), e 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)*

**Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**  
**(DRAGHI)**

### **ALLEGATI**

**ALLEGATO I** – Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica

**ALLEGATO II** – Le spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome

---

*Trasmessi alla Presidenza il 20 aprile 2021*

---

PAGINA BIANCA

## SOMMARIO

---

ALLEGATO I. Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica .....	<i>Pag.</i>	5
ALLEGATO II. Le spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome .....	»	17

PAGINA BIANCA

Allegato I  
Rapporto sullo stato di attuazione  
della riforma della contabilità  
e finanza pubblica

PAGINA BIANCA

---

## INDICE

<b>Premessa .....</b>	<b>9</b>
<b>I. LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DELLA CONTABILITÀ E FINANZA PUBBLICA .....</b>	<b>11</b>
I.1 L'accertamento qualificato.....	11
I.2 L'adozione della contabilità economico-patrimoniale e di un piano dei conti integrato delle Amministrazioni centrali dello Stato.....	12
I.3 Le innovazioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti non territoriali .....	14
I.4 Il recepimento nell'ordinamento nazionale di alcune disposizioni della direttiva 2011/85/UE: elementi informativi richiesti dalla Commissione europea.....	15

PAGINA BIANCA

## PREMESSA

*L'articolo 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta al Parlamento, in allegato al Documento di economia e finanza, un rapporto sullo stato di attuazione della medesima legge con particolare riferimento alle attività volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre Amministrazioni pubbliche, evidenziando il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione delle Amministrazioni pubbliche conseguente all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei relativi decreti legislativi. Nel rapporto si deve dar conto altresì dello stato di attuazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci delle Regioni e degli altri enti territoriali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h) della legge 5 maggio 2009, n. 42, come sostituito dall'articolo 2, comma 6, lettera b) della legge 196/2009.*

\*\*\*

*Il presente rapporto tratta gli adempimenti attuativi connessi alla riforma del bilancio dello Stato (deleghe articolo 40 e articolo 42 della legge 196/2009) che sono ancora in itinere, in considerazione del fatto che gli altri aspetti della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica e, in particolare quelli previsti con le altre deleghe contenute nella legge 196/2009, sono stati realizzati e già rendicontati nelle precedenti versioni del rapporto. Con riferimento all'anno 2020 e ai primi mesi del 2021, sono illustrate le attività svolte ai fini dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale e di un piano dei conti integrato delle Amministrazioni centrali dello Stato e di quelle finalizzate all'introduzione del nuovo concetto di accertamento contabile delle entrate del bilancio dello Stato. Sono, inoltre, descritti gli adempimenti intrapresi in materia di armonizzazione contabile degli enti non territoriali. Infine, in esito alle interlocuzioni con la Commissione europea nell'ambito di un'indagine EU pilot, sulla trasposizione nell'ordinamento nazionale di alcuni articoli della direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'8 novembre 2011, si forniscono dei chiarimenti interpretativi su talune disposizioni della legge di contabilità e finanza pubblica.*

PAGINA BIANCA

## **I. LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DELLA CONTABILITÀ E FINANZA PUBBLICA**

### **I.1 L'ACCERTAMENTO QUALIFICATO**

L'introduzione del nuovo concetto di accertamento qualificato, prevista dal decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, ha spostato l'accento per quanto concerne la costruzione del bilancio di previsione dello Stato e della successiva rendicontazione sull'effettività stimata della riscossione attesa.

Per realizzare una simile profonda modifica concettuale, produttiva di un sensibile impatto sulla contabilizzazione delle entrate del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 29/2018, è stato avviato un periodo di sperimentazione. Il successivo comma 5 ha stabilito che, entro la fine della stessa sperimentazione, vengano modificate le norme inerenti le entrate contenute nel Regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 al fine di armonizzarne la disciplina con la nuova normativa.

Per tali scopi è stato istituito un apposito gruppo di lavoro, composto da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ha predisposto una proposta organica di modifica al Titolo VI del menzionato Regolamento, rubricato "*Delle entrate dello Stato*", nel rispetto del termine concesso per la sperimentazione - fissato al 31 luglio 2021, in virtù della proroga disposta, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 25 maggio 2018.

La proposta è stata successivamente oggetto di esame e di approvazione nell'ambito del Gruppo di lavoro per la sperimentazione del nuovo concetto di accertamento qualificato, istituito ai sensi del medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 maggio 2018, ai fini della predisposizione del decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 29/2018.

Le principali modifiche interessano l'adeguamento delle fasi contabili inerenti la contabilizzazione delle entrate, il coerente allineamento dei contenuti dei conti periodici amministrativi resi dagli agenti contabili e dagli agenti della riscossione e la revisione dei criteri di valutazione del grado di esigibilità dei crediti non ancora riscossi.

Il Regolamento acquisterà piena efficacia, terminato il periodo di sperimentazione contemplato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 29/2018, a decorrere dalle operazioni afferenti l'esercizio finanziario nel quale la nuova disciplina dell'accertamento qualificato dispiegherà la sua completa operatività. Lo scopo è di assicurare la coincidenza dell'avvio delle operazioni contabili delle Amministrazioni interessate, secondo le modifiche apportate al vigente regolamento, con l'introduzione delle nuove modalità di contabilizzazione della competenza finanziaria per la formazione delle previsioni annuali e pluriennali del bilancio dello Stato.

## **I.2 L'ADOZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE E DI UN PIANO DEI CONTI INTEGRATO DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO**

L'adozione, previa sperimentazione, da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato della contabilità economico-patrimoniale e del piano dei conti integrato costituisce l'elemento qualificante degli articoli 38-*bis*, *ter*, *quater*, *quinquies* e *sexies* della legge 196/2009. Questo impianto contabile si sostanzia nell'introduzione di un sistema di contabilità integrata mediante affiancamento della contabilità economico-patrimoniale, a fini conoscitivi, alla contabilità finanziaria.

Le finalità della contabilità integrata sono le seguenti:

- l'armonizzazione del sistema contabile delle Amministrazioni centrali dello Stato con quello delle altre Amministrazioni pubbliche. L'adozione infatti di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e di un piano dei conti integrato è collegata alle analoghe disposizioni emanate per gli Enti territoriali (decreto legislativo 118/2011) e non territoriali (decreto legislativo 91/2011) e al Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle Amministrazioni pubbliche (decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 n.132);
- il consolidamento e monitoraggio, nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione, dei dati contabili di bilancio delle Amministrazioni centrali dello Stato;
- la maggiore tracciabilità e trasparenza delle informazioni nelle varie fasi di rappresentazione contabile.

Per dare attuazione alle richiamate disposizioni della legge 196/2009, è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140<sup>1</sup>, relativo all'adozione del piano dei conti integrato per le Amministrazioni centrali dello Stato.

È stato poi emanato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2019 che ha per oggetto la disciplina della sperimentazione della contabilità integrata e del nuovo piano dei conti prevista dall'articolo 38-*sexies*, al fine di valutarne gli effetti prima della definitiva adozione.

Nel corso dell'anno 2020 è proseguita la sperimentazione degli eventi contabili relativi alle uscite finanziarie e alle componenti economiche negative rappresentate da costi e oneri.

Si è proceduto, inoltre, come previsto, ad ampliare la sperimentazione in relazione ai seguenti ambiti:

- entrate del bilancio dello Stato;
- conti patrimoniali.

---

<sup>1</sup> Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2018. Per la predisposizione del decreto in questione sono stati acquisiti i pareri della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato.

Entrambi i nuovi ambiti di sperimentazione sono stati gestiti attraverso rielaborazioni, riclassificazioni ed integrazioni dei dati dell'attuale conto del patrimonio e conto del bilancio finanziario effettuate dall'Ispettorato Generale del Bilancio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, valorizzando il più possibile il patrimonio informativo esistente presso i sistemi informativi dello stesso Dipartimento, al fine di evitare ulteriori rilevazioni e adempimenti a carico degli utenti.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha, inoltre, continuato a supportare le Amministrazioni centrali dello Stato per la corretta elaborazione delle scritture di gestione e di quelle di chiusura dell'esercizio; sono state poi svolte delle riunioni sia con le Amministrazioni di spesa che con gli Uffici di controllo della Ragioneria per assicurare il necessario supporto metodologico e tecnico.

Le Amministrazioni coinvolte nella sperimentazione hanno proceduto alle prescritte registrazioni contabili e gli Uffici di controllo hanno svolto le conseguenti verifiche.

È stata realizzata un'attività di monitoraggio sugli esiti del primo anno di sperimentazione, con conseguente redazione di una relazione trasmessa alla Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto ministeriale.

Le evidenze risultanti dalla sperimentazione hanno portato alla necessità di procedere ad un aggiornamento dei moduli economico e patrimoniale del piano dei conti integrato, così come previsto dall'art. 38-ter della legge 196/2009.

Tale aggiornamento si è realizzato con l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2020, pubblicato nella G.U. n. 4 del 7 gennaio 2021.

Lo stesso decreto ministeriale ha disposto, inoltre, la sostituzione del piano dei conti di contabilità analitica di cui alla Tabella B del decreto legislativo del 7 agosto 1997, n. 279 con il modulo economico del piano dei conti integrato di cui all'Allegato 1.2 a partire dalla revisione del budget dei costi per centri di costo delle Amministrazioni centrali dello Stato per l'esercizio 2021<sup>2</sup>, e dalla successiva formulazione del budget per l'esercizio 2022 e per il triennio 2022-2024<sup>3</sup>.

Questa disposizione, in particolare, intende favorire una maggiore integrazione e convergenza fra le rilevazioni di contabilità economico-patrimoniale e gli adempimenti connessi alla formulazione del budget e del rendiconto analitico dei costi delle Amministrazioni centrali dello Stato di cui rispettivamente all'art. 21, comma 11, lettera f) e all'art. 36, comma 5 della legge 196/2009.

---

<sup>2</sup> La revisione del budget dei costi per centri di costo dei Ministeri è effettuata ai sensi dell'art. 33, comma 4-octies della legge 196/2009.

<sup>3</sup> Articolo 21, comma 11, lettera f) della legge 196/2009.

### **I.3 LE INNOVAZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI DEGLI ENTI NON TERRITORIALI**

L'armonizzazione dei bilanci delle Amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, con esclusione delle Regioni, degli Enti locali, dei loro enti e organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, è disciplinata dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 il quale ha previsto, tra l'altro, all'articolo 4, comma 3, lettera b), l'adozione di un apposito Regolamento per la revisione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

Lo schema di Regolamento, sottoposto nel 2019 al parere delle competenti Commissioni parlamentari, così come richiesto dall'articolo 4, comma 8, del predetto decreto legislativo, è stato poi oggetto, nel 2020, di un'importante opera di revisione del testo, finalizzata a recepire i contenuti del citato parere con il quale la 5<sup>a</sup> Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica aveva richiesto come condizione per l'approvazione che *“agli articoli 27 (Accertamento) e 32 (Impegno di spesa), la definizione di competenza finanziaria sia resa omogenea a quella introdotta per il bilancio dello Stato, come definita negli articoli 21-bis e 34 della legge n. 196 del 2009, apportando conseguentemente al testo le occorrenti ulteriori modifiche di coordinamento.”* Tale attività di revisione è stata completata nel corso del 2020 e, tenuto conto della rilevanza delle modifiche apportate, il nuovo testo è stato sottoposto alle ulteriori valutazioni della Corte dei conti per una verifica di legittimità e coerenza rispetto alle nuove regole introdotte. Con riferimento al processo di armonizzazione delle medesime Amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 91/2011, giova rilevare che l'attività del Gruppo di lavoro della Ragioneria generale dello Stato, istituito per dare attuazione alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), del medesimo decreto 91/2011 in materia di adozione di un Regolamento concernente l'elaborazione di principi contabili applicati riguardanti comuni criteri di contabilizzazione, è stata temporaneamente sospesa al fine di consentire di collaborare alla revisione del testo dello Schema di Regolamento per la revisione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. È altresì utile segnalare che la definizione dei principi contabili applicati dovrà necessariamente essere consequenziale alla definizione dei nuovi istituti e delle nuove regole che deriveranno dall'approvazione del revisionando schema di decreto.

#### **I.4 IL RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2011/85/UE: ELEMENTI INFORMATIVI RICHIESTI DALLA COMMISSIONE EUROPEA**

A seguito di interlocuzioni con la Commissione europea nell'ambito di un'indagine EU pilot sulla trasposizione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, è emersa la necessità di rendere più esplicita l'interpretazione di alcuni contenuti della normativa nazionale. Si forniscono, di seguito, alcune specifiche interpretative di disposizioni contenute nella legge 196/2009.

1. Articolo 10-*bis*, comma 1: la disposizione individua i contenuti della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF). Essendo la NADEF il documento con cui si aggiornano i contenuti del Documento di economia e finanza (DEF), tale aggiornamento è da intendersi riferito anche al confronto con le previsioni macroeconomiche e di bilancio della Commissione e alle analisi di sensitività disposti al comma 2, rispettivamente alle lettere c-*bis*) e i), dell'articolo 10 della legge 196/2009. Vale quindi anche per la NADEF quanto previsto all'articolo 4, commi 1 e 4, della direttiva 2011/85/UE.
2. Articolo 10, comma 2, lettera h): stabilisce che nella prima sezione del DEF siano riportate, fra l'altro, le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità. Tale previsione normativa si deve intendere come pienamente corrispondente a quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, lettera d) della direttiva 2011/85/UE, quindi inclusiva anche della valutazione dell'impatto delle politiche previste sulla sostenibilità delle finanze pubbliche.
3. Articolo 31-*bis*: quanto riportato all'articolo 31-*bis* in materia di fondi che non rientrano nei bilanci ordinari è da intendersi come pienamente rispondente a quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, della direttiva 2011/85/UE, in particolare per quanto concerne l'obbligo di pubblicazione di dati ed informazioni.

Le predette indicazioni saranno ribadite ed integrate da eventuali istruzioni operative nella circolare di preparazione del disegno di legge di bilancio.

PAGINA BIANCA

Allegato II  
Le spese dello Stato nelle regioni  
e nelle province autonome

PAGINA BIANCA

## **LE SPESE DELLO STATO NELLE REGIONI E NELLE PROVINCE AUTONOME**

La legge di contabilità e finanza pubblica n.196 del 31 dicembre 2009, prevede all'articolo 10 che, in un allegato al Documento di Economia e Finanza, siano esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, distinte tra spese correnti e spese in conto capitale, le risorse destinate alle singole regioni, con separata evidenza delle categorie economiche relative ai trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Le tabelle qui presentate contengono la disaggregazione regionale dei pagamenti del bilancio dello Stato al netto degli interessi passivi e dei rimborsi di prestiti. Sono pertanto esposti i flussi complessivi che dallo Stato affluiscono a vario titolo ai territori delle diverse Regioni e Province Autonome, non limitando l'analisi alle risorse che lo Stato attribuisce direttamente agli Enti territoriali ed alle amministrazioni locali operanti nelle diverse aree, sotto forma di trasferimenti.

Per le spese connesse alla produzione di servizi (soprattutto redditi da lavoro e acquisto di beni e servizi) e per gli investimenti, l'allocazione territoriale è basata sul luogo dove viene svolta l'attività produttiva mentre per le spese di trasferimento rileva la regione del soggetto beneficiario.

L'informazione per la regionalizzazione proviene dal Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato relativo agli ordinativi di pagamento, la cui analisi consente in buona misura di attribuire le erogazioni ai singoli territori. In alcuni casi ci si avvale di informazioni aggiuntive, fornite direttamente dalle amministrazioni e dagli organismi responsabili della spesa.

Le informazioni disponibili non consentono tuttavia l'allocazione territoriale della totalità della spesa e questo spiega la presenza di una quota di spesa non regionalizzata, in buona misura composta da spese che, per la loro natura, non sono attribuibili ad alcuna regione (pagamenti destinati all'estero e poste meramente di natura contabile come gli ammortamenti). All'interno della spesa non regionalizzata è opportuno distinguere un'ulteriore componente, denominata nelle tabelle "Erogazioni ad Enti e Fondi": detta componente è relativa alle risorse che non affluiscono ai beneficiari finali direttamente dallo Stato ma con l'intermediazione di altre istituzioni centrali (Presidenza del Consiglio dei Ministri, ANAS, CNR, ecc.) o di fondi alimentati dal bilancio stesso (Fondo per la crescita sostenibile, Fondo per le agevolazioni alla ricerca, ecc.). In questo caso l'attribuzione ai territori dovrebbe più propriamente avvenire sulle erogazioni effettuate da tali organismi "a valle" del trasferimento dal bilancio: è un esercizio che viene effettuato annualmente dalla Ragioneria Generale dello Stato nella pubblicazione "La Spesa Statale Regionalizzata" a cui si rimanda per indicazioni di maggiore dettaglio.

Le stime presentate beneficiano degli esiti di un'attività di revisione straordinaria delle modalità di allocazione territoriale della spesa, conclusasi negli scorsi mesi. Rispetto al Documento di economia e finanza 2020, sono stati

apportati importanti affinamenti metodologici che hanno riguardato, in particolare, i redditi da lavoro dipendente e gli acquisti di beni e servizi.

La tabella I.1-1 riporta la distribuzione territoriale per gli anni 2018 e 2019 per il complesso delle spese correnti e di quelle in conto capitale, mentre le tabelle successive forniscono per il solo 2019 l'ulteriore disaggregazione dei pagamenti per categoria economica, rispettivamente per la parte corrente (Tabella I.1-2) e per quella in conto capitale. (Tabella I.1-3).

**TABELLA I.1-1 ANALISI DEI PAGAMENTI DEL BILANCIO DELLO STATO PER AGGREGATI ECONOMICI AL NETTO DI INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE (DATI IN MIGLIAIA DI EURO)**

REGIONI	SPESA CORRENTE				SPESA IN CONTO CAPITALE				SPESA FINALE			
	Anno 2018		Anno 2019 (*)		Anno 2018		Anno 2019 (*)		Anno 2018		Anno 2019 (*)	
	Val. ass	Val %	Val. ass	Val %	Val. ass	Val %	Val. ass	Val %	Val. ass.	Val %	Val. ass.	Val %
Abruzzo	4.572.343	2,1	4.827.417	2,1	8.116,17	7,9	665.214	6,2	5.383.959	2,3	5.492.632	2,3
Basilicata	2.100.655	0,9	2.127.566	0,9	128.617	1,2	131.282	1,2	2.229.272	1,0	2.258.848	0,9
Calabria	7.187.204	3,2	7.560.296	3,3	330.659	3,2	450.892	4,2	7.517.863	3,2	8.011.188	3,3
Campania	20.408.585	9,2	20.904.021	9,0	738.474	7,2	691.285	6,4	21.147.059	9,1	21.595.306	8,9
Emilia Romagna	13.260.010	6,0	14.212.696	6,1	692.117	6,7	694.461	6,4	13.952.127	6,0	14.907.157	6,2
Friuli Venezia Giulia	6.090.809	2,7	6.188.432	2,7	270.307	2,6	299.203	2,8	6.361.116	2,7	6.487.635	2,7
Lazio	33.390.285	15,0	34.368.311	14,8	2.215.350	21,5	2.100.330	19,5	35.605.635	15,3	36.468.641	15,1
Liguria	5.618.313	2,5	5.902.310	2,5	529.681	5,1	861.015	8,0	6.147.993	2,6	6.763.326	2,8
Lombardia	27.267.962	12,2	28.358.001	12,2	1.165.065	11,3	1.124.701	10,4	28.433.027	12,2	29.482.702	12,2
Marche	4.783.810	2,1	5.164.484	2,2	191.464	1,9	228.941	2,1	4.975.274	2,1	5.393.425	2,2
Molise	1.246.049	0,6	1.250.544	0,5	35.708	0,3	49.899	0,5	1.281.758	0,6	1.300.443	0,5
Piemonte	12.972.226	5,8	13.643.672	5,9	593.278	5,8	652.902	6,1	13.565.504	5,8	14.296.574	5,9
Puglia	14.040.312	6,3	15.042.928	6,5	404.580	3,9	456.790	4,2	14.444.893	6,2	15.499.718	6,4
Sardegna	9.692.006	4,4	9.627.118	4,2	215.263	2,1	238.558	2,2	9.907.269	4,3	9.865.676	4,1
Sicilia	20.288.208	9,1	20.263.061	8,8	442.561	4,3	603.245	5,6	20.730.769	8,9	20.866.306	8,6
Toscana	12.315.877	5,5	13.324.886	5,8	438.086	4,2	514.685	4,8	12.753.963	5,5	13.839.571	5,7
Umbria	3.118.193	1,4	3.210.907	1,4	121.478	1,2	106.769	1,0	3.239.671	1,4	3.317.676	1,4
Valle D'Aosta	1.026.847	0,5	1.123.186	0,5	25.988	0,3	34.065	0,3	1.052.835	0,5	1.157.251	0,5
Veneto	13.869.567	6,2	14.623.123	6,3	907.154	8,8	790.160	7,3	14.776.722	6,3	15.413.283	6,4
Trento	4.268.409	1,9	4.654.431	2,0	48.246	0,5	58.734	0,5	4.316.655	1,9	4.713.165	1,9
Bolzano	5.205.626	2,3	5.162.612	2,2	5.785	0,1	16.708	0,2	5.211.411	2,2	5.179.320	2,1
<b>SPESA REGIONALIZZATA</b>	<b>222.723.297</b>	<b>100,0</b>	<b>231.540.004</b>	<b>100,0</b>	<b>10.311.479</b>	<b>100,0</b>	<b>10.769.840</b>	<b>100,0</b>	<b>233.034.776</b>	<b>100,0</b>	<b>242.309.844</b>	<b>100,0</b>
<b>SPESA NON REGIONALIZZATA</b>	<b>261.136.089</b>		<b>271.715.992</b>		<b>28.289.709</b>		<b>28.060.829</b>		<b>289.425.798</b>		<b>299.776.820</b>	
di cui: Erogazione ad Enti e Fondi	168.531.957		176.399.763		15.322.271		14.333.922		183.854.228		190.733.685	
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>483.859.386</b>		<b>503.255.996</b>		<b>38.601.188</b>		<b>38.830.668</b>		<b>522.460.574</b>		<b>542.086.664</b>	

\* stima provvisoria

**TABELLA I.1-2 ANALISI DEI PAGAMENTI DEL BILANCIO DELLO STATO PER AGGREGATI ECONOMICI DI PARTE CORRENTE AL NETTO DI INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE – ANNO 2019 (\*) - (DATI IN MIGLIAIA DI EURO) (SEGUE)**

REGIONI	Totale	Trasferimenti correnti ad Amm. Pubb.				di cui:		
		Redditi da lavoro dipendente	Consumi intermedi	Imposte pagate sulla produzione	Totale	Regioni e Province Autonome	Comuni e Province	Province
Abruzzo	<b>4.827.417</b>	1.296.899	188.137	118.511	3.083.753	2.458.816		268.299
Basilicata	<b>2.127.566</b>	581.644	74.273	53.607	1.341.657	1.102.978		163.313
Calabria	<b>7.560.296</b>	2.153.026	339.358	198.367	4.616.597	3.709.021		552.314
Campania	<b>20.904.021</b>	5.778.887	784.326	531.177	13.173.235	10.262.660		1.743.985
Emilia Romagna	<b>14.212.696</b>	3.215.099	404.782	296.410	9.855.519	7.794.076		915.251
Friuli Venezia Giulia	<b>6.188.432</b>	1.336.081	159.996	121.473	4.400.670	3.978.096		36.488
Lazio	<b>34.368.311</b>	8.870.979	6.652.963	797.651	16.556.803	9.767.492		1.461.381
Liguria	<b>5.902.310</b>	1.571.831	246.691	143.850	3.632.765	2.872.359		351.573
Lombardia	<b>28.358.001</b>	6.131.925	652.551	569.985	20.179.427	16.720.356		1.472.212
Marche	<b>5.164.484</b>	1.331.044	152.291	122.580	3.398.767	2.724.221		306.940
Molise	<b>1.250.544</b>	338.330	41.260	31.289	792.766	637.047		87.876
Piemonte	<b>13.643.672</b>	3.285.122	383.739	304.436	9.246.982	7.522.669		838.656
Puglia	<b>15.042.928</b>	4.331.550	628.190	394.856	9.329.316	7.918.158		765.245
Sardegna	<b>9.627.118</b>	1.829.048	255.093	167.419	7.238.724	6.694.024		210.405
Sicilia	<b>20.263.061</b>	5.151.224	715.547	473.732	13.354.610	11.437.327		989.317
Toscana	<b>13.324.886</b>	3.333.823	441.640	305.374	8.818.351	7.119.528		699.358
Umbria	<b>3.210.907</b>	793.589	98.143	72.655	2.136.317	1.701.719		211.183
Valle D'Aosta	<b>1.123.186</b>	59.680	9.216	5.325	1.038.209	1.013.034		10.131
Veneto	<b>14.623.123</b>	3.476.519	360.129	319.196	10.051.230	8.291.740		791.215
Trento	<b>4.654.431</b>	134.409	31.061	11.687	4.438.011	4.359.637		21.799
Bolzano	<b>5.162.612</b>	222.561	31.919	19.827	4.851.889	4.806.131		20.026
<b>SPESA REGIONALIZZATA</b>	<b>231.540.004</b>	<b>55.223.268</b>	<b>12.651.307</b>	<b>5.059.406</b>	<b>151.535.598</b>	<b>122.891.089</b>		<b>11.916.965</b>
<b>SPESA NON REGIONALIZZATA</b>	<b>271.715.992</b>	<b>38.652.647</b>	<b>986.509</b>	<b>117.890</b>	<b>122.902.038</b>	<b>411.122</b>		<b>599.365</b>
di cui: Erogazione ad Enti e Fondi	176.399.763	35.566.428	40.189	13	121.298.621	111.515		58.193
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>503.255.996</b>	<b>93.875.915</b>	<b>13.637.816</b>	<b>5.177.296</b>	<b>274.437.637</b>	<b>123.302.210</b>		<b>12.516.330</b>

\* stima provvisoria

**TABELLA I.1-2 (seguito) ANALISI DEI PAGAMENTI DEL BILANCIO DELLO STATO PER AGGREGATI ECONOMICI DI PARTE CORRENTE AL NETTO DI INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE – ANNO 2019 (\*) - (DATI IN MIGLIAIA DI EURO)**

REGIONI	Trasf. correnti alle imprese	Trasf. correnti all'estero	Risorse proprie Unione Europea	Poste correttive e compensative	Ammortamenti	Altre uscite correnti
Abruzzo	33.019	1.454				8.547
Basilicata	9.057	11				2.393
Calabria	83.785	114				12.529
Campania	280.185	311				28.741
Emilia Romagna	178.530	850				26.530
Friuli Venezia Giulia	51.205	22.923				949
Lazio	219.258	24.838				44.452
Liguria	167.697	329				8.936
Lombardia	346.795	14.251				38.009
Marche	43.551	74				7.253
Molise	8.126	120				1.617
Piemonte	149.800	9.555				15.369
Puglia	104.126	7.500				27.246
Sardegna	43.120	144				14.250
Sicilia	214.696	224				14.247
Toscana	153.033	9.037				21.920
Umbria	23.319	392				10.774
Valle D'Aosta	3.060	7				415
Veneto	167.998	486				17.954
Trento	9.270	74				90
Bolzano	13.873	56				44
<b>SPESA REGIONALIZZATA</b>	<b>2.303.502</b>	<b>92.750</b>	<b>17.763.431</b>	<b>71.308.935</b>	<b>468.826</b>	<b>302.266</b>
<b>SPESA NON REGIONALIZZATA</b>	<b>6.582.409</b>	<b>1.519.139</b>	<b>17.763.431</b>	<b>71.308.935</b>	<b>468.826</b>	<b>955.374</b>
di cui: Erogazione ad Enti e Fondi	5.406.428	1.345		4.221.730		276.095
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>8.885.911</b>	<b>1.611.889</b>	<b>17.763.431</b>	<b>71.308.935</b>	<b>468.826</b>	<b>1.257.640</b>

\* stima provvisoria

**TABELLA I.1-3 ANALISI DEI PAGAMENTI DEL BILANCIO DELLO STATO PER AGGREGATI ECONOMICI IN C/ CAPITALE - ANNO 2019 (\*) - (DATI IN MIGLIAIA DI EURO)**

REGIONI	Totale	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	Contributi agli investimenti				Contrib. invest. all'estero	Altri trasf. in conto capitale	Acquisizioni attività finanziarie
			Totale	di cui:					
				Regioni e Province Autonome	Comuni e Province	investimenti alle imprese			
Abruzzo	665.214	56.294	488.416	40.995	431.576	111.090	3.194	6.221	
Basilicata	131.282	21.889	44.199	12.565	29.399	22.253	1.190	41.752	
Calabria	450.892	26.261	335.274	173.847	155.612	64.791	975	23.578	
Campania	691.285	79.732	361.220	78.170	241.827	216.219	1.557	32.557	
Emilia Romagna	694.461	61.331	263.620	123.260	119.628	329.588	6.937	17.985	
Friuli Venezia Giulia	299.203	21.728	174.892	54.808	7.568	73.042	996	7.568	
Lazio	2.100.330	381.276	1.119.433	83.757	843.300	427.959	12.907	158.476	
Liguria	861.015	123.690	260.305	41.332	68.108	426.269	5.743	31	
Lombardia	1.124.701	65.603	430.585	130.059	260.559	602.895	3.672	640	
Marche	228.941	32.984	93.761	35.306	47.855	93.728	3.401	5.066	
Molise	49.899	8.699	26.965	6.288	20.320	13.143	308	784	
Piemonte	652.902	63.983	260.968	44.981	177.391	313.819	6.111	8.021	
Puglia	456.790	74.193	198.368	67.224	86.111	170.569	10.708	2.953	
Sardegna	238.558	46.271	121.576	89.730	26.297	66.609	234	3.867	
Sicilia	603.245	64.001	324.372	171.007	111.554	147.243	268	67.361	
Toscana	514.685	96.775	180.570	53.507	83.450	215.676	10.886	453	
Umbria	106.769	12.277	48.519	19.385	27.350	40.599	3.081	2.293	
Valle D'Aosta	34.065	4.325	22.877	19.358	2.761	1.519		5.345	
Veneto	790.160	99.284	292.342	82.330	188.489	280.806	6.183	111.033	
Trento	58.734	2.387	10.278	1.040	7.504	46.022	1	46	
Bolzano	16.708	2.483	10.858	4.856	5.908	3.319	13	35	
<b>SPESA REGIONALIZZATA</b>	<b>10.769.840</b>	<b>1.345.465</b>	<b>5.069.398</b>	<b>1.333.805</b>	<b>2.942.566</b>	<b>3.667.157</b>	<b>78.366</b>	<b>37.903</b>	<b>564.461</b>
<b>SPESA NON REGIONALIZZATA</b>	<b>28.060.829</b>	<b>3.665.891</b>	<b>7.744.159</b>	<b>43.543</b>	<b>466.583</b>	<b>8.317.440</b>	<b>273.000</b>	<b>503.670</b>	<b>3.582.807</b>
di cui: Erogazione ad Enti e Fondi	14.333.922	3.568	5.859.697	10.139	725	4.323.254	273.000	217	3.361.624
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>38.830.668</b>	<b>5.011.356</b>	<b>12.813.557</b>	<b>1.377.349</b>	<b>3.408.149</b>	<b>11.984.597</b>	<b>351.366</b>	<b>541.574</b>	<b>4.147.268</b>

\* stima provvisoria



\*180570139020\*